

all'imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall'esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d'impiego.

- 2) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell'immobile interamente destinato all'impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest'ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell'impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell'esenzione prevista dalla seconda di tali norme.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-261/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell'Accordo SEE — Restrizioni — Legislazione tributaria — Trasferimento di attivi in un altro Stato membro — Tassazione immediata delle plusvalenze latenti)

(2013/C 260/07)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e N. Fenger, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: K. Petersen e M. T. Henze, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Schillemans e C. Wissels nonché M. J. Langer, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e U. Persson, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 31 SEE — Disposizioni tributarie che prevedono una tassazione immediata in uscita per le società che

trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro, ma che non prevedono una tassazione equivalente sui trasferimenti di attivi all'interno del territorio nazionale

Dispositivo

- 1) Nell'adottare e mantenere in vigore l'articolo 8, paragrafo 4, della legge sulla tassazione delle società per azioni e a. (lovbekendtgørelse n. 1376 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.), del 7 dicembre 2010, relativa alla tassazione immediata dei redditi delle società per azioni e, pertanto, un regime tributario che prevede la tassazione immediata delle plusvalenze latenti riguardanti un trasferimento di attivi realizzato da una società con sede in Danimarca verso un altro Stato membro dell'Unione europea o uno Stato terzo che fa parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 49 TFUE e 31 di tale accordo.

- 2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

- 3) La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si faranno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-313/11) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Mangimi — Alimenti geneticamente modificati — Produzione, immissione in commercio o utilizzo — Divieto nazionale non ancora entrato in vigore]

(2013/C 260/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e A. Szymkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20 e 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta qualsiasi produzione, commercializzazione o uso di mangimi geneticamente modificati

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi
Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki
Etairia Farmakon**

(Causa C-414/11) (¹)

**[Politica commerciale comune — Articolo 207 TFUE —
Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto —
Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti]**

(2013/C 260/09)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Convenuta: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'«Organizzazione mondiale del commercio» (GU L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

Dispositivo

- 1) L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994,

relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986 1994), rientra nell'ambito della politica commerciale comune.

- 2) L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l'invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.
- 3) Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l'invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, all'invenzione del prodotto farmaceutico.

(¹) GU C 298 dell'8.10.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito)
— Mark Alemo-Herron e a./Parkwood Leisure Ltd**

(Causa C-426/11) (¹)

**(Trasferimento di imprese — Direttiva 2001/23/CE —
Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Contratto collettivo
applicabile al cedente e al lavoratore al momento del
trasferimento)**

(2013/C 260/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Convenuta: Parkwood Leisure Ltd